



COMUNE DI MACOMER
PROVINCIA DI NUORO

COMUNE DI MAGOMADAS

Ordinanza n° 82
del 20.09.2013

COMUNE DI MACOMER
Tipo Protocollo: Partenza
n. **0016133** del **20-09-2013**
Data: 20-09-2013 alle ore 13:30:68
Cat. 7 - Classe: 10



24 SET 2013

Prot. n° 3640 ALGO N.332
CA: 24.9.2013

Sequestro cautelativo in località "Lavredu" allevamento ovini del Sig. Duras Piero per sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue).

Al Sig. Duras Piero Via Sassari n° 10	<u>GAVOI</u>
Al Ministero della Salute Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Servizio Veterinario	<u>ROMA - EUR</u>
Alla Prefettura	<u>NUORO</u>
All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità -- Servizio Veterinario	<u>CAGLIARI</u>
All'Azienda U.S.L. n° 3 Servizio Veterinario	<u>NUORO</u>
All'Azienda U.S.L. n° 3 - Servizio Veterinario Sanità Animale Distretto Sanitario di	<u>MACOMER</u>
Ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Azienda U.S.L. n° 3	<u>LORO SEDI</u>
A tutte le Aziende UU.SS.LL. della Sardegna	<u>LORO SEDI</u>
Al Comando Stazione Carabinieri	<u>MACOMER</u>
Al Commissariato di P.S.	<u>MACOMER</u>
Alla Guardia di Finanza	<u>MACOMER</u>
Al Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale	<u>MACOMER</u>
Ai NAS Piazza Italia n. 9	<u>SASSARI</u>
Al Servizio di Polizia Municipale	<u>MACOMER</u>
Al Sig. sindaco di	<u>GAVOI</u>



Copia trasmessa via fax Sostituisce l'originale
ai sensi della L. 412/1991, art.6, comma 2



COMUNE DI MACOMER
PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n° 82

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n° 3 - Distretto di Macomer in data 19.09.2013 con la quale viene segnalato che nell'allevamento sito in località "Lavredu", in agro di Macomer, con codice aziendale IT044NU017 di proprietà del Sig. Duras Piero residente a Gavoi in Via Sassari n° 10, è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8/02/1954; VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 e succ. m. e i.; VISTO IL D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112; VISTO IL D. L.vo 22 maggio 1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 marzo 2003; VISTO IL D. L.vo 9 luglio 2003 n. 225; VISTO il T.U. EE.LL. 267/2000;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

S'impartiscono al Sig. Duras Piero le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione, in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie ricettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali ricettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;
- le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88; per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;
- Fuori dai casi più sopra previsti, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il Servizio della Sanità Animale dell'Azienda U.S.L. N° 3 - Distretto di Macomer, la Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Macomer 20 09.2013

SB



IL SINDACO
Antonio Onorato Succu



COMUNE DI MACOMER
PROVINCIA DI NUORO

COMUNE DI MACOMER

Tipo Protocollo: Partenza

n. **0016135** del **20-09-2013**

Reg. de 20-09-2013 alle ore 13:36:23

Cat. 7 - Classe 10



Ordinanza n° 83
del 20.09.2013

COMUNE DI MACOMADAS

24 SET 2013

Prot. n° 3640 ALSON. 332
CAT. CL FASC. 24.9.2013

Sequestro cautelativo in località "Solene" allevamento ovini del Sig. Sedda Angelo per sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue).

Al Sig. Sedda Angelo Viale Repubblica	<u>GAVOI</u>
Al Ministero della Salute Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Servizio Veterinario	<u>ROMA - EUR</u>
Alla Prefettura	<u>NUORO</u>
All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità - Servizio Veterinario	<u>CAGLIARI</u>
All'Azienda U.S.L. n° 3 Servizio Veterinario	<u>NUORO</u>
All'Azienda U.S.L. n° 3 - Servizio Veterinario Sanità Animale Distretto Sanitario di	<u>MACOMER</u>
Ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Azienda U.S.L. n° 3	<u>LORO SEDI</u>
A tutte le Aziende UU.SS.LL. della Sardegna	<u>LORO SEDI</u>
Al Comando Stazione Carabinieri	<u>MACOMER</u>
Al Commissariato di P.S.	<u>MACOMER</u>
Alla Guardia di Finanza	<u>MACOMER</u>
Al Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale	<u>MACOMER</u>
Ai NAS Piazza Italia n. 9	<u>SASSARI</u>
Al Servizio di Polizia Municipale	<u>MACOMER</u>
Al Sig. sindaco di	<u>GAVOI</u>



Copia trasmessa via fax Sostituisce l'originale
ai sensi della L. 412/1991, art.6, comma 2



COMUNE DI MACOMER
PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n° 83

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n° 3 - Distretto di Macomer in data 19.09.2013 con la quale viene segnalato che nell'allevamento sito in località "Solene", in agro di Macomer, con codice aziendale IT044NU021 di proprietà del Sig. Sedda Angelo residente a Gavoi in Viale Repubblica, è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8/02/1954; VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 e succ. m. e i.; VISTO IL D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112; VISTO IL D. L.vo 22 maggio 1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 marzo 2003; VISTO IL D. L.vo 9 luglio 2003 n. 225; VISTO il T.U. EE.LL. 267/2000;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

S'impediscono al Sig. Sedda Angelo le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione, in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie ricettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali ricettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;
- le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88; per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 518,45 a € 2.582,27;
- Fuori dai casi più sopra previsti, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il Servizio della Sanità Animale dell'Azienda U.S.L. N° 3 - Distretto di Macomer, la Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Macomer 20.09.2013

SB



IL SINDACO
Antonio Onorato Succu



COMUNE DI MACOMER

PROVINCIA DI NUORO

COMUNE DI MACOMADAS

COMUNE DI MACOMER

Tipo Protocollo: Partenza

n **0016136** del **20-09-2013**

Reg. n. 20-09-2013 alle ore 13:42:17

Col.:7 - Classe:10



Ordinanza n° 84
del 20 09.2013

24 SET 2013

Prot. n° 3640 ALGO N. 332
CA: CL: FASC. 2h-9-2013

Sequestro cautelativo in località "Bidui" allevamento ovini del Sig. Caboni Antonio Luigi per sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue).

Al Sig. Caboni Antonio Luigi
Via Lepanto

MACOMER

Al Ministero della Salute
Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria
- Servizio Veterinario

ROMA - EUR

Alla Prefettura

NUORO

All'Assessorato Regionale Igiene
e Sanità - Servizio Veterinario

CAGLIARI

All'Azienda U.S.L. n° 3
Servizio Veterinario

NUORO

All'Azienda U.S.L. n° 3 - Servizio Veterinario Sanità Animale
Distretto Sanitario di

MACOMER

Ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Azienda U.S.L. n° 3

LORO SEDI

A tutte le Aziende UU.SS.LL. della Sardegna

LORO SEDI

Al Comando Stazione Carabinieri

MACOMER

Al Commissariato di P.S.

MACOMER

Alla Guardia di Finanza

MACOMER

Al Comando Stazione Forestale e
Vigilanza Ambientale

MACOMER

Ai NAS
Piazza Italia n. 9

SASSARI

Al Servizio di Polizia Municipale

MACOMER



COMUNE DI MACOMER
PROVINCIA DI NUORO

Copia trasmessa via fax Sostituisce l'originale
ai sensi della L. 412/1991, art.6, comma 2

Ordinanza n° 84

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n° 3 - Distretto di Macomer in data 20.09.2013 con la quale viene segnalato che nell'allevamento sito in località "Bidui", in agro di Macomer, con codice aziendale IT044NU006 di proprietà del Sig. Caboni Antonio Luigi residente a Macomer in Via Lepanto, è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8/02/1954; VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 e succ. m. e l.; VISTO IL D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112; VISTO IL D. L.vo 22 maggio 1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 marzo 2003; VISTO IL D. L.vo 9 luglio 2003 n. 225; VISTO il T.U. EE.LL. 267/2000;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

S'impartiscono al Sig. Caboni Antonio Luigi le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione, in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL;
- Sia attivata un indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie ricettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali ricettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;
- le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88; per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;
- Fuori dai casi più sopra previsti, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il Servizio della Sanità Animale dell'Azienda U.S.L. N° 3 - Distretto di Macomer, la Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Macomer 20 .09.2013

SB



IL SINDACO
Antonio Onofato Succu